

AGEVOLAZIONI FISCALI AUTOVEICOLI

SOGGETTI DESTINATARI

Le agevolazioni di cui si tratta spettano a:

1. non vedenti e sordomuti
2. disabili con handicap psichico o mentale grave, titolari dell'indennità di accompagnamento
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, in possesso di certificazione di handicap grave (ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.104/92)
4. disabili motori, in possesso di certificazione attestante l'invalidità o l'handicap di carattere motorio

nota: nei casi 1. 2. e 3. il diritto alle agevolazioni spetta senza necessità che il veicolo sia adattato. Nel caso 4. invece il diritto è subordinato all'adattamento del veicolo.

VEICOLI

Le tipologie dei veicoli ammessi ai benefici in parola sono espressamente previste dall'articolo 8 della legge 449/1997 (per non vedenti e sordomuti i veicoli agevolati sono solo quelli con l'asterisco):

- autovetture*: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
- autoveicoli per trasporto promiscuo*: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
- autoveicoli per trasporti specifici*: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
- autocaravan¹*: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
- motocarrozette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente;
 - motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e

¹ Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione IRPeF del 19%.

caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

AGEVOLAZIONI

Abbattimento dell'IVA dal 22% al 4%

- spetta ai veicoli aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina e, fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel;
- spetta direttamente al disabile oppure al familiare di cui è fiscalmente a carico²;
- è concesso per l'acquisto di un autoveicolo indipendentemente da eventuali modifiche o adattamenti;
- è applicabile anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile;
- l'autoveicolo deve essere nuovo;
- è concesso per l'acquisto di un veicolo senza limiti di valore;
- può essere fruito una volta ogni quattro anni;
- è possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, a condizione che il primo veicolo risulti cancellato dal PRA;
- le ditte automobilistiche possono concedere ulteriori sconti.

Detrazione IRPEF

- è una detrazione d'imposta pari al 19% dell'ammontare della spesa d'acquisto, oppure delle spese di riparazione, che non siano quelle di ordinaria manutenzione (sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante);
- spetta direttamente al disabile oppure al familiare cui il disabile è fiscalmente a carico;
- spetta ai veicoli, senza limiti di cilindrata, nuovi o usati;
- è concesso per l'acquisto di un veicolo del valore fino a € 18.075,99;
- può essere fruito una volta ogni quattro anni;
- è possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, a condizione che il primo veicolo risulti cancellato dal PRA;
- è possibile fruire dell'intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, in alternativa, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo.
- se si cede il veicolo a titolo oneroso o gratuito prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto bisogna pagare la differenza fra l'imposta dovuta in assenza dell'agevolazione e quella risultante dall'applicazione dell'agevolazione stessa. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Esenzione dall'imposta di bollo

² Per essere ritenuto fiscalmente "a carico" del familiare, il disabile deve avere un reddito complessivo lordo annuo non superiore a 2.840,51 euro (esclusi redditi esenti: pensioni e assegni sociali ed indennità). Superando questo tetto di spesa è necessario, per potere beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare)

- spetta ai veicoli aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina e, fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel;
- spetta ad un solo veicolo e potrà essere trasferita su un altro veicolo non prima di quattro anni, salvo perdita di possesso o trasferimento di proprietà;
- è indipendente dal valore del veicolo;
- ha durata illimitata;
- spetta all'intestatario dell'auto, che può essere il disabile stesso oppure il familiare del quale egli sia fiscalmente a carico;
- la domanda va presentata, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento della tassa automobilistica. E' possibile inoltrare la richiesta nei seguenti modi:
 1. presso le **Agenzie Pratiche Automobilistiche** autorizzate, associate alle Reti AVANTGARDE, ISACO, SERMETRA, STANET o presso una delle **Delegazioni dell'Automobile Club d'Italia (ACI)** autorizzate. Dal sito www.tributi.regione.lombardia.it è possibile accedere al servizio che consente di individuare l'Agenzia Pratiche Automobilistiche o la Delegazione dell'Automobile Club d'Italia più vicine;
 2. **spedizione con raccomandata R.R.** indirizzata a Regione Lombardia, Struttura Gestione Tributi Regionali, piazza Città di Lombardia, n. 1, 20124 Milano;
 3. **consegna a mano** presso la sede di Brescia del *Protocollo regionale federato*, in via Dalmazia, 92/94/C (tel. 030 34621 - fax 030 347137) da lunedì a giovedì 09.00-12.00/14.30-16.30; venerdì 09.00-12.00
- alla domanda va allegata la seguente documentazione (in fotocopia):
 - carta di circolazione del veicolo per il quale viene richiesta l'agevolazione;
 - certificazione attestante la condizione di disabilità (verbale di accertamento dell'handicap grave -L.104/92- e certificato di invalidità civile che attesti il diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento -L.295/90-)
 - se il veicolo è intestato al familiare:
 - codice fiscale del familiare e del disabile;
 - ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è fiscalmente a carico del familiare intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione
 - documento d'identità non scaduto del richiedente e del disabile;
 - in caso di veicolo adattato alla guida: copia patente speciale e copia della carta di circolazione, dove devono eventualmente risultare gli adattamenti dell'auto.
 - per i soggetti nei confronti dei quali è nominato un tutore/amministratore di sostegno, copia del provvedimento di nomina del tutore/amministratore di sostegno e del documento di riconoscimento del tutore/amministratore di sostegno;
 - sono disponibili moduli per la presentazione della domanda, comprensivi delle previste autocertificazioni³;
- Per trasferire l'esenzione da un'auto ad un'altra occorre fare una duplice operazione, ossia compilare il modulo "cessazione beneficio" indicando la causa per cui si dichiara di cessare dal beneficio e ricompilare un nuovo modulo di richiesta allegando tutti i documenti richiesti per il nuovo veicolo. Se il veicolo per cui cessa il beneficio non è già stato alienato o distrutto ma è ancora in possesso del beneficiario (anche per un

³ è possibile scaricare i moduli dal sito Internet www.tributi.regione.lombardia.it nell'area "Tassa automobilistica regionale", poi "Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica" e qui, nella sezione aree correlate, troverete la "Modulistica"

giorno solo dopo la richiesta cessazione beneficio) è necessario pagare anche il bollo auto per l'anno in corso. Nel passaggio da vecchio e nuovo veicolo è necessario fare attenzione affinché il possesso dei due veicoli con relativi bolli non si sovrapponga nemmeno per un giorno; in caso contrario dovrà essere pagato il bollo del nuovo veicolo per un intero anno;

- i tempi di risposta della Regione sono piuttosto lunghi. Nel caso in cui la richiesta di esenzione non fosse accolta vi sono comunque tre mesi di tempo, dal momento della comunicazione del diniego, per pagare l'importo dovuto del bollo, senza mora. Le delegazioni ACI e le Agenzie Pratiche Automobilistiche autorizzate rilasciano invece immediatamente il documento di esenzione.

Esenzione dall'imposta di trascrizione al Pra (Pubblico Registro Automobilistico)

- compete sia occasione della prima iscrizione al Pra di un veicolo nuovo, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un veicolo usato;
- è concessa alle stesse condizioni e con le stesse modalità valide per il bollo auto;
- la richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente (Per Brescia: c/o ACI, via Enzo Ferrari 4/6 tel: 030 2308711 orari: lun-gio 08,00-12,30 ven 08,00-12,00) al momento della prima iscrizione o della trascrizione del passaggio di proprietà di un'auto usata;
- sono però esclusi dall'esenzione i non vedenti e i sordomuti.

Riferimenti normativi:

- **Circolare Regionale 31 marzo 2004 n. 16** estratto dalla Serie Editoriale Ordinaria del 5 aprile 2004 "Tasse automobilistiche regionali disposizione applicative degli articoli da 38 a 49 della legge regionale 14 luglio 2003 n. 10, come modificato dall'art. 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5. Abrogazione della Circolare Regionale 13 gennaio 2004 n. 3 pubblicata sul B.U.R.L. SEO del 19 gennaio 2004 n. 4
- **Legge Regionale 14 luglio 2003 n. 10 art. 44** B.U.R.L. 3° Supplemento Straordinario del 17 febbraio 2005 "Riordino delle disposizioni in materia tributaria. Testo unico della disciplina dei tributi regionali."